P E R

La Chiesa Cattedrale, e Città di Melfi.

J. M. J.

A Chiesa Catedrale di Melfi troppo insigne ne' fasti Ecclesiastici, e per l'antichità della Sede meritevole di tutta la Venerazione, conserva fin dal suo nascere la lodevole costumanza d'avere addetti al suo servizio, oltre delle Dignità, e Canonici, un certo numero di Ecclesiastici, che devono indispensabilmente esser Cittadini, e servire *in Divinis* senza recognizione per l'intiero spazio di otto anni, che colà vengono denominati Ottannali; dopo del qual tempo, oltre d'essere ammessi alla participazione della Massa delle Distribuzioni, distinta, e separata da quella delle Prebende e dell'

altro, che ſpetta a que' RR. Canonici ; ſovvente ſono per la di loro capacità, e merito, preſcielti dal Veſcovo per rimpiazzare le vacanze de' Canonicati.

Queſta coſtumanza di tanta veneranda antichità è quella che oggi ſi cerca ſconvolgere dal Sacerdote D. Franceſco Caggiano. Queſto Eccleſiaſtico nativo di Cedogna, non Cittadino di Melfi, ſuddito di altra Dioceſi, e Pedante di profeſſione; perche riprovato nel concorſo d'una Parrocchia di quella Città, non ſappiam noi per qual motivo, portatoſi in Roma, ebbe l'abilità d'eſpiſcare a ſuo favore la collazione d'uno de' Canonicati di quella Catedrale vacato ne' Meſi di Riſerva, e ſenza l'atteſtato di quel degniſſimo Prelato, che l'aveva fatto a 15. di que' Sacerdoti Cittadini, e con ammirazione di tutti, che n'inteſero la proviſta, perche contro l'iſteſſe Regole della Cancellaria Apoſtolica, e contro la nota prattica dell'iſteſſa Dataria, che ſempre in queſti caſi ricerca l'atteſtato dell'Ordinario. Quindi avendo eſſo lui preſentate le Bolle, per ottenerne il *Regio exequatur*, vi ſi ſono oppoſti tutti i Sacerdoti Ottannali, e vi ſi è oppoſta l'iſteſſa Città di Melfi, precedente pubblico parlamento, per l'intereſſe formale, che vi tengono tutti que' Cittadini; Pretendendo che come proviſta diametralmente oppoſta a' Sacri Canoni, ed alla Real Determinazione fatta dalla Maeſtà

del

del noſtro Rè, che Dio feliciti, e come novità che ſarebbe ſorgiva in quella Chieſa d' infinito ſgandalo, vi ſi doveſſe quello denegare; Specialmente toccante la partecipazione della Maſſa delle Diſtribuzioni, comechè ſpettante a' ſoli Preti Cittadini. E ſebene vivevano ſperanzati, che per la giuſtizia della di loro ragione, s' aveſſe dovuto deferire alle di loro dimande; tanto non ſenza ammirazione han veduto, che la conſulta ſiaſi fatta per l' affermativa. Per lo che umiliate alla Maeſtà del Rè le di loro ſuppliche per la denegazione del Regio Placito, e quelle rimeſſe alla Real Camera, ſi ſpera, che eſaminata a minuto la controverſia, debba diferirſi alla domanda. Sì perche la proviſta è ſeguita ſenza l' atteſtato dell' Ordinario, ed in perſona d' un Foraſtiere: Sì perche l' ammiſſione viene ad eſſer contraria, anzi diſtruttiva dell' antica coſtumanza di quella Chieſa.

CAP.

C A P. I.

Che per essere la provista seguita senza l' attestato dell' Ordinario, ed in persona di Sacerdote forestiere, non si deve eseguire.

EGli è troppo noto, che la collazione de' benefizj nelle proprie Dioceli, *de jure*, quando essi loro non erano separati dalla collazione dell' ordine, sempre privativamente spettava agli Ordinarj. *Tomasin. Vet. & nov. Eccles. discipl. part. 2. lib. 1. cap. 35. n. 1. & cap. 36. n. 1. Cum Apostoli universas Ecclesias fundaverint per se, vel auspiciis suis, vel per Successores suos, & hanc longe splendidissimam hæreditatem ac successionem ad Episcopos transmiserint, hinc manifeste colligitur Episcoporum proprium illud, & hæreditarium jus esse, ut Ecclesias ipsi omnes regent, vel a quibus regantur, præficiant. Cum beneficia, tonsuræ, & ordini indiulsè cohæreant, ut utriusque unus propriè administer est Episcopus, ita & Ordinarius idem est beneficiorum dispensator. Denique cum Episcopus summus sit Sacerdos in sua Diœcesi, ejus est dignitates, Officia & beneficia omnia Sacerdotalis imperii sui dispensare, & ex proprio veluti fonte effundere. Zeger. Bernard. Van-esp. part. 2. tit. 21. cap.*

1. *n.*

1. n. 2. At si ipsum primævum jus collationis beneficiorum spectetur, id primario, & quasi naturali jure competit Episcopis.

Cardin. de Luc. in summ. benefic. §. 2. n. 6. Juris communis dispositione, primævoque Ecclesiæ usu attentis, omnia beneficia quandocumque, & quomodocumque vacantia, ad Episcopi seu Ordinarii loci collationem spectabant: exceptis illis de jure Patronatus.

Tantoche dal Sommo Pontefice Alesſ. III. fu detestato come corruttela la coſtumanza, che vi era in contrario nella Catedrale del Contorbury *Cap. ex frequentibus tit. de Instit.*

Ex frequentibus querelis didicimus in partibus vestris consuetudinem pravam a multis retroactis temporibus invaluisse, quod Clerici ecclesiastica beneficia sine consensu Episcopi Diœcesis recipiant, minus quem deceat cogitantes, quomodo id a Sanctorum Patrum est institutionibus alienum, & ecclesiasticæ contrarium honestati. Unde cum tu Frater Archiepiscope ex officio tibi commisso, tam iniquam consuetudinem de Provincia tua velis radicitus extirpare, tam in illos, qui Ecclesiastico beneficia taliter occupata scienter detinent, quam in eos qui de cætero occupare præsumpserint, excommunicationis sententia protulisti. Nos itaque eamdem sententiam ratam habentes, & eam Authoritate Apostolica confirmantes, mandamus quatenus Clericos ipsos, qui

ipsam

ipsam sententiam incurrerint, nisi congruè satisfecerint, absolvere minime præsumatis.

E sostenne il dottissimo *Franc. Duaren. de Sacr. Minist. lib.* 3. *Cap.* 1. Che prima della separazione, questa potestà di conferire i beneficj nell' altrui Dioceli, non l' esercitava ne tampoco il sommo Pontefice. *Cum ergo Pontifex Romanus secundum antiquos Canones in alienis Ecclesiis neminem ordinare, idest ad ministerium Ecclesiæ promovere possit, satis perspicuum est ex his quæ secundi libri cap. 3. diximus, Ecclesiastica beneficia totius Orbis ab eo conferri non possint.*

Fatta poi la separazione, ed introdotto intorno al XIII. Secolo l' uso delle Riserve, sotto il zelo d' aver più modo la S. Sede di sovvenire a Chierici bisognosi, Martino V. colla Costituzione pubblicata nel Concilio di Costanza in Marzo del 1418. rapportata dal *P. Labbè nella Collez. del Concil. al tom.* 16. *pagin.* 723. *edit. venet.* Indi Eugenio IV., e Nicolò V. ampliandola, ne nacque la Riserva degli otto Mesi, e ne fù formata dal Pontefice Gregorio XIII. la Regola IX. della Cancellaria; Come osserva il *cit. Van-Espen d. tit.* 23. *cap.* 1. E lo porta per indubitato *Gio: Battista Rigante nel Comm.* a questa Regola *n.* 3. Regola tanto detestata da Canonisti, che la chiamano destruttiva dell' autorità de' Vescovi, e contraria del jus commune. *Van-*

Espen

Espen loc. cit. n. 6. senza che mai s' avesse possuta alterare, tuttoche strepitassero i Vescovi, e nell' istesso Concilio di Costanza, nel Conciliabolo di Basilea, e nel Concilio di Trenta. *Van-Espen ibid. n.* 33., *& seq.*

IN qualunque modo però egli sia avvenuto l' uso di questa riserva, non ammette dubbio, che la dove si tratta di collazione di Canonicati, o di altra dignità nelle vacanze de gli otto Mesi riservati, e che suole ella spedirsi in forma gratiosa, sempre si è costumato, e si costuma di volersi prima l' attestato dell' Ordinario, per sapersi almeno della vita, de' costumi, ed indonietà dell'Oratore. *Van-Espen loc. cit. tit.* 24. *n.* 15., *& seq.*. Tantoche è formolario della Signatura del Papa, il soggiungersi nel segnarsi queste grazie, *dum Orator testimonio sui Ordinarii de vita, moribus, & idoneitate commendatur ibid. n.* 23.

E questo con somma avvedutezza; Conciosiacosache dovendosi con sì fatte collazioni introdurre specialmente ne' Capitoli, personaggi, che come membra de'medesimi, devonsi attaccare al Vescovo, che n' è il Capo, e coll' unione farsene un sol corpo. *cap. novit.*, *de his quæ fiunt*. Sorgiva d' infinito sgandalo, e cosa di gravissimo disordine viene a partorirsi, qualora il Provisto è incognito, o entra nella Chiesa senza l' intelli-

genza, e con un certo disprezzo dell' Ordinario. *Atque his quidem vessationibus multi turbabuntur, & in tantis insurgentibus malis, scandalizabuntur, & usque in mutuum odium excitabuntur*, come riflette a proposito *S. Ilar. nel comm. a S. Matt. cap.* 15.

Ciò supposto; ecco come da se stesso si va a conoscere il disordine pratticato in questa collazione. Il Sacerdote Caggiano si vede provisto di questo Canonicato, ch' è d' una Catedrale così insigne, senza l' attestato di quel dotto, ed esemplarissimo Prelato, e coll' esclusiva di XV Sacerdoti Cittadini a' quali si era fatto, e che se lo meritavano per gli servizj prestati a quella Chiesa. Per questa mancanza, non può negarsi, che dalla Dataria non siasi fatta una novità, e dato un passo troppo sgandaloso. Prima perche, pervertito l' ordine solito pratticarsi in simiglianti proviste, all' oscuro si è venuto a gratificare un personaggio, senza sentirsi quel Vescovo intorno alla bontà de' costumi, ed idoneità, e senza sapersi se l' esclusiva, e riprova avuta nel concorso fatto della Parocchia, ella fusse stata per insufficienza, o pure per altro difetto.

Secondo, perche la provista è caduta in persona di Sacerdote non Cittadino di Melfi, e suddito di altra Diocesi, in esclusione di tanti altri insigni Sacerdoti Cittadini, e addetti al servizio di questa Chiesa, e come meritevoli presentati dall' Ordinario. Que-

Questa sola irregolarità, quando altro non ci fusse, perche è appoggiata a vizio d' una manifesta ingiustizia, rende la collazione, o sia provista tanto difettosa, che ella non merita d' eseguirsi; perche detestata dall' autorita delle leggi, dal concorde sentimento de' Padri, e de' Canonisti; perche contraria all' istesse Regole della Cancellaria, e diametralmente opposta alla mente di S. M., che Dio feliciti, spiegata in tante occasioni.

Per non renderci tediosi più di quello, che porta seco la controversia, e rivangare di nuovo ciò che nel punto generale di queste collazioni fu in altri tempi esaminato da valentissimi Uomini del nostro Foro, troppo noto a' Signori della Real Camera, ci ristringiamo soltanto a notarvi poche cose, per farne conoscere l' insussistenza, e dimostrare, che la provista non sia meritevole d' esecuzione.

Tralasciamo dunque di far vedere, che *Vetustissimum Ecclesiæ institutum sit usque ab Apostolorum ductum temporibus, ut indigenæ in beneficiis assequendis Exteris præponi debeant; quod ex jure Divino, & Canonibus, ac traditionibus Apostolorum descendere, jure etiam naturali inniti, Conciliorum Sanctionibus, Patruum regulis, sacrorum Canonum decretis, disertissime constitutum fuisse, epistolis summorum Pontificum cautum, Imperatorum legibus non esse dis-*

ſentaneum, atque omnium tam Civilis, quam Pontificiis juris Interpretum, ac eorum qui Divinæ ſcientiæ ſe dicarunt, menti, animiſque penitus inſediſſe, ut nemo tam excors invenire queat, qui contra ſenſerit.

E ſolamente diciam, che queſta verità ſia ſtata confeſſata, e ſi confeſſa tutta via da gl' iſteſſi Autori più addetti alla Corte di Roma in tutte le occaſioni, deteſtandone l' abuſo.

Emanuel. Gonzalez commentando il cap. te a nobis, de Cleric. Peregr. Così ne comincia la ſpiega. *Communiter ex hoc textu ſequens deducitur aſſertio*. PEREGRINI, ET ALIENIGENÆ, INSCIO EPISCOPO IN ALIENIS EPISCOPATIBUS AD BENEFICIA ADMITTI NON DEBENT.

E dopo aver dimoſtrato, che 'l contrario facendoſi, la proviſta ſarebbe deteſtata da tutte le leggi, e coſtumanze del Mondo Cattolico, riſpondendo alle difficoltà, che in oppoſto s' adducono da taluni più toſto adulatori, che Canoniſti, ſoggiunſe; *Ex his conſtat totius Chriſtiani fere Orbis legibus, & moribus ſtatutum, obſervatumque, ut Eccleſiaſtica beneficia non poſſint conferri, quam iis qui ex eodem Regno, vel Provincia, ubi vacare contingerint, oriundi ſint, imo in aliquibus Provinciis, non ſolum ex eodem Regno, verum ex eadem Diœceſi, ubi beneficia ſint ſita, debent inſtitui.*

Ago-

Agostin. Barbos. Vescovo di Uggento nel *tratt. de Offic. & potest. Episc. Allegaz.* 60. *n.* 100. confessa che *Originarius idonior judicandus, & praeferendus est, si alter sit Extraneus* ... *Unde communis omnium opinio DD. tenet, naturales semper in beneficiorum provisionibus praeferendos fore*. E coll'autorità dell'Abbate Panorm. soggiunge. *Ubi indigeni essent idonei, non debent posponi propter extraneos* ... *Et esset valde onestum, & fructuosum, ut quisque in Patria sua beneficiaretur, ut unus non occuparet beneficia, vel stipendia alterius, ne daretur materia depauperandi beneficia, & tales indigenae inducuntur facilius ad residentiam, quam Extranei* ... *Nam ubi in loco reperiuntur idonei, non debet praefigi extraneus; Est enim quis honorandus, & promovendus ubi suam peregit aetatem, neque debet alius abripere stipendia aliis debita*.

Il Cardin. *de Luc. de benefic. disc.* 69. *n.* 12. *Ex his addebatur etiam qualitas, quod esset Civis, seu Insulanus, ac de familia nobili, satisque Religioni benemerita. Licet enim in beneficialibus ex regula quod apud Deum non est exceptio personarum, ista qualitas Civilitatis non reputetur necessaria: Attamen data aequali idoneitate, atque in concursu, dicitur considerabilis, ac specie etiam benemerentiae, ob quam CAETERIS PARIBUS, praelatio, saltem de congruo, debetur, ex collectis apud Carill. decis.* 65. *aliàs* 232. *part.* 7. *recent.*

D. Fran-

D. Francesco Farn. Avvocato Romano nel *tratt. de jur. Patron. part.* 2. *can.* 9., 10, 11. *n.* 3., *& part.* 6. *can.* 19. *n.* 2. sostiene che questa prelazione sia più equa, e più ragionevole, perchè uniforme alla ragione, ed a' sacri Canoni. *Quæ summi Pontificis dispositio æquior, ac rationabilior esse non potest, cum rationi, ac sacris Canonibus consentaneum sit, quod in beneficiorum assequutione originarii, non originariis, Cives exteris, & alienigenis præferantur.*

Gio: Battista Rigante anche Avvocato Romano: Uditore del Card. Giuseppe Sacripante Pro Datario, e come intesissimo di questa materia, nel dare alle stampe l'opera de' suoi Commenti sopra le Regole della Cancellaria nell' anno 1745., e nell'istessa Città di Roma, chiosando la *Regol. XVII. n.* 100. *to.* 2. non ebbe ripugnanza di scrivere, che l'opinione di doversi dare i beneficj a' Cittadini in esclusione de' Forastieri, ella era conforme al *jus* Divino, al *jus* Canonico, e *jus* Civile. *Sexto, Cæteris paribus, oriundus præferendus est non oriundo, quod est ex mente juris tam Divini .... quam Canonici ....*, *& Civilis* ... E dopo di avere tutto provato con moltissime autorità, attesta che se nell' impetrarsi la grazia dal Forastiere, avesse egli taciuto di dire nella supplica che non era Cittadino, e dell'istessa Diocesi, la grazia fusse orrettizia; Assegnandone la ragione, che 'l sentimento

to

to del Papa regolarmente sia sempre di provvedere i beneficj a' Cittadini de luoghi dove vacano. *Cum ergo Oriundi, seu Diaecesani præferri debeant, sequitur, quod si Exterus impetraret beneficium, non facta mentione suæ originis, vel Diæcesis, ejus gratia esset subreptitia, quia Papa regulariter intendit cuique providere in Patria sua, nec exterum oriundo, vel Diæcesano præferri.*

E tralasciando di fare uso dell' autorità individuali del Conf. D. Franc. Rocco nel *tratt. de offic. rubr.* 2. *n.* 4., *e* 66. e del Celebre Mar. Cutelli nel suo *Codic.* delle leggi Siciliane *cap.* 69. *not.* 90. *Del Regg. de Filippis differt.* 29. *n.* 29. Come autori, che si possano credere riflessivi.

Tralasciando ancora di avalerci, come abbiam premesso, di quelle di tanti Concilj, che si rapportano dal *P. Tomas. de Veter. & Nov. Ecclef. disc. part.* 2. *lib.* 1. *cap.* 86. 87. *e* 103. dell' altra delle nostre leggi Civili, che questo determinano in tanti luoghi, come nella *leg. in Ecclesiis Cod. de Episc., & Cler. della leg. final. Cod. de offic. Prætor. della leg. unica Cod. non licere lib.* 11. Giova avvertire, che questa istessa verità vien confirmata dal sentimento ancora del glorioso Pontefice S. Gregorio il grande, il quale scrivendo a Barbaro Vescovo di Miseno Città un tempo ragguardevole della nostra Campagna, così ne gli prescrive la norma nell' *epist.*

25.

25. *lib.* 7. riferita da *Grazian. in Can. obitum dist.* 61. *Commonemus Fraternitatem tuam, ut nulla de altera eligi permittas Ecclesia; nisi forte inter Clericos ipsius Civitatis, in qua visitationis impendis officium, nullus ad Episcopatum dignus poterit inveniri.*

ED in vero troppo barbarie sarebbe, se il Sacerdote Cittadino, in queste collazioni venisse pospo-sto al Forastiere. Egli nel servire la sua Chiesa, corrispondendo all' idea de' pii Benefattori, fin dal principio del suo Chiericato, contribuisce molto al commodo della gente del luogo, e con la Messa, e colle Confessioni. Se vi è travaglio nell'istruzzioni e nell' assistenza, non può negarsi, che sovente non ne venghi caricato, e dall' obbligo, e dalla Carità; oltre dell' affronto, che verrebbe a ricevere coll' esclusiva, giusto il parere dell' istesso S. Gregorio nell' *epist.* 110. *lib.* 8. *registrato in Can. studii dist.* 61. *Nam grave Cleri illius erit opprobrium, ut si hic fortasse approbatus non fuerit, alium se dicant non habere, qui eligant.* Ingiustizia manifesta ancora sarebbe se con tutto questo merito, ne fusse l' Estero preferito; contro lo che troppo chiaramente prescrisse a' Vescovi di Francia il Pontefice Celestin. I. *Nec emeritis in suis Ecclesiis Clericis, peregrini, & extranei, & qui ante ignorati sint, ad exclusionem eorum, qui*

bene

bene de ſuorum Civium merentur teſtimonio . Can. Nec emeritis d. diſt.

A quell' Eſtero poi, che niente avendo fatigato in quella Chieſa, colla proviſta gli ſi faceſſe acquiſtare quel frutto e quella mercede, che è dovuta a ſacerdoti Cittadini col ſervizio ch' an fatto *in divinis* fin dal principio del di loro Acolitato. *Habet quiſque Clericorum fructum ſuæ militiæ in Eccleſia, in qua ſuam per omnia officia tranſegit ætatem. In aliena ſtipendia minime alter obrepat, nec aliis debitam, alter ſibi audeat vendicare mercedem*; come ſeguita ad avvertire l' iſteſſo Sommo Pontefice *in Can. Nullus ead. diſt.*

Onde gli ſi potrebbe rinfacciare l' eſclamazione che fece in ſimigliante caſo; il Santo Abbate di Chiaravalle Bernardo nell' *epiſt.* 387., o ſia 397. ſcritta all' Abb. Odone. *Quid quod de Altari contenditur, & hoc adverſus Clericos ... Huc accedit, quod EIDEM ECCLESIÆ, de qua præſens diſceptatio eſt, Clerici ſoli deſerviunt; Voſque cum illis partimini beneficium, cum quibus non exhibetis obſequium?... Qua audacia præſumitis vinum de vinea quæ non plantaſti; lac de grege, quem non paſcitis? Quo pacto ibi exigitis, ubi nihil exhibitis? Certe ſi ita vultis, baptizate naſcentes, ſepelite morientes, copulate nubentes, viſitate jacentes, inſtruite rudes, corripite delinquentes, abſolvite reſipi-*

ſcentes , reconciliate pænitentes . . . Sic fortaxe dignum ſe probabit mercede ſua; Alioquin invidioſum admodum eſt velle metere , ubi non ſeminaveris ; ſed & colligere quod alius ſparſerit , etiam injurioſum .

Per lo che moſſo da queſte verità inſegnò l'Angelico S. Tomaſo che la maggioranza del merito nelle Collazioni de' benefici, non ſempre ſi deve miſurare dalla dottrina, perchè ſpeſſo accade , e puole accadere , che queſto per altro gran requiſito, venghi ſopravanzato dal ſervizio che taluno aveſſe fatto alla ſua Chieſa. *Contingit autem quandoque aliquem eſſe meliorem ſimpliciter, qui tamen non eſt melior quantum ad hoc , quod beneficium percipiat ; quia aliquis forte Eccleſiam magis juvare , vel per conſilium ſapientiæ, vel per auxilium potentiæ, VEL QUIA SERVIVIT IN ECCLESIA.* Specialmente quando l' elezzione cade in ſoggetto dell'iſteſſa Chieſa , comechè a quella più affezzionato. *Quod ille qui a gremio Eccleſiæ aſſumitur*, ſoggiunge l'iſteſſo Santo Dottore , *ut in pluribus conſuevit eſſe utilior , quantum ad bonum commune , quia magis diligit Eccleſiam , in qua eſt nutritus . Ut in Quodlib. 6. qu. 5. art. 3. & 2. 2. qu. 63. art. 2. ad 4.*

Da queſto ſpirito dunque ſempre uniforme della Chieſa ſoprafatto Martino V. , non potè non preſcrivere nell' iſteſſa Regol. XVII. della Cancella-

cellaria . Che *CÆTERIS PARIBUS* il Cittadino nelle proviste dovesse esser preferito al Forastiere , e 'l Diocesano al non Diocesano . *Item voluit quod de concurrentibus super vacantibus , seu certo modo vacaturis beneficiis... Cæteris paribus , oriundus non oriundo , & Diœcesanus non Diœcesano præferatur* . Come sostiene , ed è di opinione l'istesso *Rigant. ibid. n.* 1.

E fu , ed è stata la vera caosa , che in varie occasioni così avesse fatto insinuare a Vescovi del Regno tanto S. M. del Re Cattolico in tempo del suo felice Governo, quanto quella del Clementissimo nostro Re , che Dio lungamente feliciti .

Verità , che se mai ha possuto avere qualche alterazione in altri tempi , per li varj bisogni della Chiesa; in oggi però che grazie a Dio si vive in tutta la tranquillità , devesi esattamente osservare . Troppo , ed assai troppo son moltiplicate nel Regno le rendite Ecclesiastiche, e per le tante Chiese distrutte e Monasterj soppressi cresciuti a dismisura gli beneficj , anche come riflette un dotto Autore , e l' esperienza insegna , per la nostra inclinazione all' opere di pietà , specialmente nell'ultime disposizioni,credute soddisfattorie di qualche nostra umana debbolezza. In tutte le Provincie il numero delle Chiese Catedrali , e Colleggiate è avanzato oltre il dovere ; onde a

poveri Laici è preclusa la strada a grand' impieghi , perchè glie ne contrasta gli acquisti l' essere due terzi della roba uscita dal nostro commercio , e passata *in manus mortuas* per la rigidezza dell' *Extrav. Ambitiosæ* . Quindi se si toglie via l'osservanza di questa legge , e con fortezza non se ne prescrive inviolabile l' esecuzione , così che per altra via entri al Sacerdote Cittadino qualche soccorso , il male indubitatamente va sempre a crescere e'l disordine riesce insoffribile col preggiudizio del pubblico , e privato riposo . Lo sperarsi che questo punto venghi sinodalmente deciso , con qualche nuova legge Ecclesiastica , che ne togliesse gli abbusi , già è cosa inutile . Non una volta è stato su'l tavolino , ma sempre trattato con infelicità : Sospirava il povero Canonista , e Teologo Diego Covarruv. questa determinazione fino da tempi suoi. *Optandum esset , quod summus Pontifex , aut Oecumenica Synodus sanciret ut omnia cujusque Diaeecsis beneficia patrimonialia efficerentur , atque non reciperent nisi Cives , vel qui inde sint oriundi ; ut in pract. Cap.* 35. *n.* 5. Ma non avendo mai potuto vedersi effettuata questa speranza , e'l disordine crescendo da giorno in giorno , conviene persistersi nell' espediente preso , e quel rimedio , che invano si è sospirato da una legge generale , almen s' ottenghi col vedersi invariabile la resoluzione , comechè uniforme

alla

alla disposizione de' Concilj , a quella de' sacri Canoni , ed all' istesse leggi della Cancellaria ; Riflettendosi che ; *Copia frumentorum Provinciæ debet primum prodesse cui nascitur, quia justius, est , ut incolis propria fæcunditas serviat, quam Peregrinis . . . Alienis siquidem partibus debet impendi quod superest , & tunc de exteris cogitandum , cum se ratio propriæ necessitatis expleverit* ; Conchiudiamo l' esclamazione coll' autorità del celebre *Cassiodor. epist.* 34. *lib.* 1.

C A P. II.

Che nel caso si dovesse accordare il Regio exequatur alla Bolla della provista , quello non abbia da comprendere le rendite della Massa delle Distribuzioni .

NOn cade , nè può cadere in disputa , che il costume della Chiesa Catedrale di Melfi egli sia , e sia stato fin dal tempo della sua erezzione , d' avere addetto al suo servizio , oltre di quelle Dignità , e Canonici un certo numero di Chierici , e Sacerdoti Cittadini, che servendo *in Divinis* per lo spazio di otto anni senza recognizione acquistano indi dopo il merito di partecipare essi soli della Massa delle distribuzioni , ed esser tenuti presenti nelle vacanze de' Canonicati .

Que-

Questa costumanza, che è quasi generale in tutte le Chiese Catedrali, e Collegiate di Puglia, perche tempo fa furono sotto il dominio de'Greci, come attesta il *Card. de Luc.* per quella di Nazaret, per quella di Conversano, di Nardò, di Gioja, e di Matera, *ut in tract. de Canon. disc.* 17. 18. 19. *&* 20. *Cum Ecclesia Metropolitana Matheranensis eamdem haberet consuetudinem in præcedentibus pluries enunciatam, fereque omnibus illarum partium Cathedralibus, & Collegiatis, ac etiam Matricibus Parochialibus communem, quod ultra præfinitum Dignitatum, & Canonicorum numerum, qui in titulum collativum providentur, sit etiam receptitia Civium certas qualitates habentium, qui præstito quodam gratuito servitio, aliisque adimpletis, juxta singularum Ecclesiarum Statuta, ad participationem Massæ distributionum, aliorumque emolumentorum admittuntur.*

In quella Chiesa però costa coll'autorità di due Bolle Pontificie; una cioè di Leone X. del 1517., e l'altra di Clemente VII. del 1532. In esse chiaramente si legge.

Quod licet in dicta Ecclesia Melphiens. sit consuetudo ab antiquo, & forsan ab ejus primeva institutione observata, quod nullus Præsbyter, ETIAM SI CANONICUS IPSIUS ECCLESIÆ FUERIT de Massa communi ejusdem Ecclesia, ex qua tam Canonici, ultra eorum prabendas, & di-

distributiones quotidianas a dicta Massa distinctas , *QUAM PRÆSBITERI UNIVERSI CIVITATIS prædictæ pro tempore existentes eidem Ecclesiæ deserviendo* , *absque alio titulo* , *seu provisione* , *etiam ordinaria æqualiter participare* , *seu percipere possint* , NISI FUERIT ITALUS , ET ANTIQUUS CIVIS , QUI PARENTES ANTIQUOS , AUT SALTEM EORUM ALTERUM CIVIS IPSIUS CIVITATIS HABUERIT , ET DICTÆ ECCLESIÆ IN ORDINE ACHOLYTATUS , SUBDIACONATUS, ET DIACONATUS, PRO QUOLIBET ORDINE AD MINUS PER TRIENNIUM SERVIERIT, ET CUM AD PRÆSBITERATUM ASCENDERIT, PER UNUM ANNUM , ABSQUE EO, QUOD PARTEM PERCIPIAT, DESERVIRE DEBEAT.

In disprezzo oggi di questa così inveterata costumanza , e tutto che opposta con istanza formalmente nella Curia del Rev. Cappellano Maggiore , tanto si è avuto lo spirito di consigliare doversi impartire il *Regio exequatur* alle Bolle del Canonicato , ch'è in controversia , senza la menoma limitazione ; che vale a dire, col tacito permesso della partecipazione anche della Massa delle Distribuzioni.

Questo passo ha dato occasione nommeno al Clero, che alla Città di Melfi , di fare nuovo ricorso alla Maestà del Re , e su l'esposto , che 'l *Regio exe-*

exequatur si dovesse denegare, e perchè il Proviso è forastiere, e per conseguente incapace di quel Canonicato; E perchè quando mai gli riuscisse di superare questo per altro insuperabile ostacolo, ed essere Egli ammesso al possesso del Canonicato, non deve però esser ammesso alla detta Massa delle Distribuzioni; dall'istessa Maestà del Re si trova il ricorso rimesso nella Real Camera, ad oggetto, che intese le parti, si faccia complimento di giustizia.

DOvendo dunque noi adempire in questo al nostro obbligo, e giustificare, la supplica, avendo già fatto presente, per questo punto, lo stato, e costume di quella Chiesa, conviene rispondere, e farci carico de' motivi, c'han mosso la Rev. Curia a consultare per l'affermativa dell'*Exequatur*.

L' unico appoggio su del quale si è appoggiata la consulta, si restringe a dirsi, che questa costumanza fusse stata rivocata nel 1727. con altra Bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIII., perchè con essa furono ammessi alla partecipazione di queste redite, e Cittadini, e Forestieri, tuttochè non avessero fatto il servizio, e che così in oggi sia l'osservanza.

Per fatto non si difficulta, che trovandosi Vescovo di quella Chiesa Monf. Mondillo Ursino suo Nipote, fu accordata, la seguente Bolla; Che toccante al punto presente, si spiega così.

Nos

Nos igitur Divinum servitium in omnibus præcipuè Cathedralibus Ecclesiis Altissimo, prout par est, exhiberi, & personas illud exhibentes, NON PATRIO PRIVILEGIO, *sed virtute, doctrinæque meritis, & rerum spiritualium experientia pollere, assiduis concupiscimus desideriis .... Motu proprio, non ad ejusdem Mundillæ Archiepiscopi, & Episcopi, ac infrascriptorum Clericorum, seu Præsbiterorum, aut aliorum super hoc, pro illorum parte nobis petitionis instantia; sed ex certa scientia, meraque deliberatione nostra, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine,* ANTIQUA, APPROBATA, ET OBSERVATA, ETIAM NUNC CONSUETUDINE PRÆDICTA, UNA CUM LEONIS, ET CLEMENTIS PRÆDECESSORUM LICTERIS *prædictis, forsan temporis circumstantium tunc id suadentibus, editis, ut potè nunc Divino servitio in dicta Majori Ecclesia adversante, & contra servitium prædictum introductum, perinde ac si nunquam introducta fuisset, & nunc non extaret; Apostolica authoritate perpetuo abrogamus, tollimus, & penitus abolemus, eaque sic abrogata, sublata, & abolita, omnes, & quascumque Clericos, seu Præsbiteros idoneos,* ETIAM SI ALIÆNIGENAS, ET UNDECUMQUE ORIUNDOS, DIGNITATUM, CANONICATUUM, ET PRÆBENDARUM *dictæ Majoris Ecclesiæ . : . . capaces existere,*

 &

& ad illas , & illa aspirare posse , quibus Dignitates , & Canonicatos , & præbendas dictæ Majoris Ecclesiæ , etiam super Canonicalis , & Capitularis Massæ . . . . Nèc non aliorum redditaum quorumcumque , & emolumentorum &c. æqualiter , nihil excepto , inter eas dividantur .

Da noi fu detto , e con istanza fu opposto , che sicome da questa Bolla si metteva più in chiaro l'antica Consuetudine della participazione delle rendite della Massa delle Distribuzioni , e della prelazione a que' Canonicati , e Dignità spettanti *tantum* a' Sacerdoti Cittadini ; così al contrario dalla rivoca contenuta nella medesima , non se ne poteva tenere il menomo conto . Primo , perchè a tenore dell'altre Bolle antecedenti , quella non si poteva fare , se non se colla piena , e giudiziaria intelligenza di tutto il corpo de' Sacerdoti partecipanti , e non partecipanti , trovandosi questa sollennità espressamente voluta , stabilita , e ricercata nella medesima. *Nullatenus derogari posse , nec derogatam censeri , nisi de ipsius præsentibus , & illarum data plena , & expressa , ac de verbo ad verbum , non autem per generales clausolas , idem importantes mentio facta* : ET HUJUSMODI DEROGATIO CAPITULO , ET PRÆDICTIS PER TRINAS LICTERAS EUMDEM TENOREM CONTINENTES , TRIBUS SIMILITER DISTIN-

STINCTIS VICIBUS EMANATAS , LEGITIME' INTIMATA , ET INSINUATA FUERIT .

Che niente giovava, come non giova il vederſi ella avvalorata dalla clauſola del *MOTU PROPRIO*. Poichè è maſſima , che non ammette dubbio , che le Bolle , che contengono mancanza di fatto ſoſtanziale , difetto di ſollennità , e pregiudizio del terzo , affatto non ſono eſeguibili , ancorchè munite con queſta clauſola , come colla ſcuola di tutti i Canoniſti , e Teologi , dimoſtra *Salgad. de Supplicat. ad Sanctiſ. cap. 3. part. 1. n. 35.*

Secondo , che in ogni più ſtravagante ipoteſi ; perche la medeſima era priva del *Regio exequatur*, niente era di oſtacolo . Imperocchè se bene appariſſe , che ella *ſurdo aure* ſi fuſſe nel 1727. preſentata, e precedente conſulta del Cappellano Maggiore di quel tempo Vidania , ſi fuſſe detto , che ſi eſeguiſſe ; Tanto perchè l'eſpoſto fu orrettizio , ne fu aſſerito il vero , anzi detto il falzo , e rappreſentato tutto il contrario di ciocchè conteneva ; perchè fu aſſerito , che ella era Bolla di confirma dell'antica Conſuetudine, quando era all' oppoſto rivocatoria ; quel permeſſo non era giovevole , e la Bolla non meritava allegarſi ſenza delitto ; con eſſerſi giuſtificata la verità di queſti fatti col ſeguente documento eſtratto dall'iſteſſa Cancellaria.

Eccellentiſſimo Signore : *Il Capitolo , e Canonici*

 della

della Chiesa Cattedrale , e l' Università de' Preti della Città di Melfi supplicando espongono a V. E. come hanno ottenuto da Sua Santità APPROVAZIONE , E CONFIRMA D'UNA ANTICA CONSUETUDINE DI PARTECIPAZIONE DI RENDITE ECCLESIASTICHE DELLA MASSA COMUNE DELLA DI LORO CHIESA MADRE, *come appare dalla Bolla , o Breve spedito , che presentano a V. E. , volendosi avvalere , la supplicano del Regio exequàtur .*

Eccellentissimo Signore: *Per obbedire gli ordini di V. E. ho visto una Bolla , colla quale Sua Santità motu proprio , & Sedis Apostolicæ plenitudine potestatis INCLINATA ALLE PREGHIERE dateli dalli retroscritti Canonici , e Clero universale di detta Città di Melfi*, APPROVA, E CONFIRMA UN' ANTICA CONSUETUDINE DI PARTECIPAZIONE DI RENDITE ECCLESIASTICE SISTENTINO NELLA MASSA COMUNE DELLA DI LORO CHIESA , COL GODIMENTO AL DI LORO BENEFICIO DI TUTTE, E QUALSIVOGLIANO ONORI , E DIGNITA' ECCLESIASTICHE, ANCHE CURATE , COLLA SPIEGA , MODO , E REGOLE CONTENUTE IN DETTA BOLLA . *In esecuzione della quale si supplica V. E. del Regio exequatur . Per tanto visto , e considerato il tutto , son di parere , che l' E. V. puol restar servita per l' esecuzione di detta*

Bol-

Bolla , *concedere alli Supplicanti Il Regio exequatur* ; PER TRATTARSI DI CONFIRMA DI DISPOSIZIONE DI BENI, E DIGNITA' ECCLESIASTICHE.

Si aggiungeva , come si aggiunge , che accaduto il caso di vacanza nel 1739., venuto questo a notizia della Città , e Clero di quella Chiesa , se n'ebbe ricorso nella Real Camera , e facendosi vedere l'orrezione , e falsità praticata , ad oggetto di ottenersi quell' *Exequatur* , fu dimandato , che ridotto tutto *ad jus* , *& justitiam* , si fusse di nuovo l'affare proposto in detta Real Camera a fine di rivocarsi ; e che di già fusse seguita la commessa in persona del fu Marchese D. Carlo Danza , acciò di nuovo n'avesse fatto parola *loco reclamationis* , senza la clausola *exequuto decreto*.

Per l' esistenza dunque di questi fatti, troppo chiara ne nasceva , come ne nasce la conseguenza per la denegazione del *Regio exequatur* . Ella la Bolla della Collazione fatta al Caggiano , come fatta in persona d' un Sacerdote forastiere , viene ad essere diametralmente opposta all' istessi Sacri Canoni , all'istesse Regole della Cancellaria, contraria alle Bolle di Leone , e di Clemente , perchè pospone tanti Sacerdoti Cittadini , che col lungo servizio fatto a quella Chiesa , doveano , come ne devono essere preferiti . Nessun giovamento si puol ricavare dalla Bolla Benedet-

tina

tina ; sì perchè la rivoca non fu fatta *ad normam* , *& præscriptum* nell'altra di Leone ; Sì perche è priva , come si è detto, del *Regio exequatur* ; Quando che non si giunge a credere , che fusse giovevole quello estorto con orrezione, e falsità di assertive.

Fu discettato tra Realisti , e Canonisti se la semplice orrezzione non pregiudiziale , fusse , o no ella bastevole a far' impedire l'esecuzione de' rescritti . E la parte più sana degli Autori concordemente han distinto , che ove questo si ravvisasse nelle suppliche date al Principe ; Perchè in questo , *saltem* per la temerità d'essersi alterato il vero, per l'autorità del *testo in cap. cum teneamur de Præb. in* 6. si è conchiuso per l' affirmativa.

Quando poi il vizio è in cosa sostanziale, e di pregiudizio del terzo, non vi è legge,ne vi è stato Autore,che non ne detesta l'esecuzione , *Can. rescripta caus.* 25. *qu.* 2. *Cap. Ecclesia* 57. *de elect. cap. cum contingat de rescript. Cap. adversus de immun. Eccles. Auth. de Mandat. Princ.* §. *deinde* . Su la forte , ed insuperabile ragione , che se si fusse tutto rappresentato , e detto , forse il Principe non vi avverebbe acconsentito.

Ciò permesso ; se nel 1727. , allorchè fu dimandato quel *Regio exequatur* , si fusse fedelmente esposto a que' Signori, che in quel tempo componevano l'abolito Collateral Consiglio , e detto loro,

ro , che il Sommo Pontefice Benedetto XIII. in quella Bolla non confirmava , ed approvava, come dissero , ma rivocava , ed aboliva l'antica Consuetudine di quella Chiesa , introdotta dalla disposizione de' pii Benefattori , confirmata coll' autorità di due altri sommi Pontefici, coll' osservanza invariabile di tanti secoli ; e la rivoca non erasi fatta colle sollennità ricercate nell' altre Bolle ; Essi loro quei Signori certamente l' avrebbero denegato .

Ben sapevano, che l' autorità del Principe sia stata, e sia scrupolosamente vigilante , acciocchè con sì fatti rescritti non si faccia novità all' antiche patrie costumanze , comechè per lo più sorgive d' inquietitudine , e di disordini. *Omne novum & incognitum quod est , suspectum est .* Diceva il gran Padre *Tertullian. nell' Apologet.* E lo nota a proposito l' impareggiabile *S. Gio. Chrysost. in homil. 9. ad Corinth. 2. Novitates plerumque discordiam parant . Novitas enim omnium animas offendit , ea vero acerbitatem majorem affert , quæ priscorum rituum fundamenta infringit , & leges radicitus evertit .*

Che sebbene questa novità veniva ad introdursi da una Bolla di un sommo , e Santo Pontefice , quale fu la Santa M. di Bened. XIII., ed in materia ecclesiastica ; tanto perchè il nuovo metodo veniva a privare quella Chiesa dal servizio *in Divinis* , che *gratis* per tanto tempo gli stan-

ſtando preſtando que' Chierici e Sacerdoti Cittadini, e che non lo potevano , come non lo potrebbero preſtare i foraſtieri ; e'l Clero in conſeguenza di quella Città veniva a perdere una sì bella , ed utile prerogativa ; come Bolla che conteneva anche preggiudizio del terzo . Eſſi loro vi averebbero uſata tutta l' attenzione , e niente fatto ſenza ſentirſi pienamente le parti intereſſate ; ben conſapevoli, che al dire del gran Padre S. Agoſtino *in epiſt.* 118. *Cap.* 5. *Ipſa quippe mutatio conſuetudinis , etiam quæ adjuvat utilitate , novitate perturbat* .

Che il ſolo vederſi eſſere ella la Bolla di tanto preggiudizio , ed intereſſe a tanti Eccleſiaſtici che ſono addetti al ſervizio di quella Chieſa , ed a quello in conſeguenza di tante famiglie , quante ne vanta quella populatiſſima Città , n' averebbero ſenza meno impedita l' eſecuzione. *d. Can. reſcriptum* & *Can. dicenti cauſa* 25. *qu.* 2. *leg. fin. Cod. ſi contr. jus , vel util. leg. reſcripta . leg. nec damnoſa Cod. de precib. Imperat. offer.* Ed averebbero con sì ſavia , e giuſta reſoluzione evitato quel ſcandalo , che vi è preſentemente, e che turba la pace , e la quiete di tutto quel pubblico : Eſſendo troppo noto , che , *Ex novitate contra ea, quæ antiqua traditione & conſuetudine ſunt a noſtris Patribus , & Prædeceſſoribus admiſſa , & conſtanter obſervata, detrabitur juri publico , & inde tumultui & diſſentioni*

ni occasio datur, pacemque publicam turbari probabiliter timere debemus. Salgad. de Supplic. ad Sanctis. part. 3. Cap. 6. n. 8.

Ad essi loro non era ignota l'antica, e fresca prattica del Regno intorno alla mutazione, e variazione delle pie disposizioni, e che sia tra le facoltà riserbate al Principe; Che se mai, per una certa venerazione verso la S. Sede, n'avessero voluto esaminare la Bolla, tanto non l'averebbero potuta far correre; perche mancante la rivoca della giusta, e necessaria Caosa, secondo l'istesse leggi Ecclesiastiche. *Cap. in Causis, Cap. Officii de Elect. Cap. in Causis 19. de Sent., & Re judic. Concil. Trid. Sess. 22. cap. 6.*

Sapeano Essi loro benissimo, che per sentimento de' PP., di Teologi, e Canonisti, questa mancanza, non solo non rendeva la Bolla esiguibile, ma che la rivoca, mutazione, e dispenza in essa contenuta, era detestata. Sapevano ciochè in altri tempi l'istesso *Abb. S. Bern.* avea rinfacciato al Pontefice Eugenio III. *Quid, inquis, prohibes dispensare? Non, sed dissipare. Non sum tam rudis, ut ignorem positos vos dispensatores, sed in ædificationem, non in destructionem. Denique quæritur inter Dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est. Ubi utilitas provocat, laudabilis dispensatio est. Utilitas dico communis, non propria. Nam cum nihil horum est, non plene fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est. Lib. 2. de considerat.*

E Sape-

Sapevano ciochè avea detto Pietro il Venerabile *Abb. Cluniacense*, o sia di *Clugny*. *Inter illa verò, quæ moveri dispensatione possunt, Patrum authoritatem sequentes, ea esse dicimus, quorum pleraque in Ecclesiasticis Canonibus invenimus; quæ sicut prò communi totius, vel propria alicujus Ecclesiæ* UTILITATE, *cum non existerent, inventa sunt, sic rursus prò communi totius, aut propria alicujus, aut Ecclesiæ Salute, prævia in omnibus* CHARITATE, *mutata sunt. Epist. 28. lib. 1.*

Ciochè avea, insegnando, scritto l' Angelico S. Tomaso. *Si absque hac ratione*, parla della giusta, e necessaria Causa, *prò sola voluntate licentiam tribuat, non erit fidelis in dispensatione, aut erit inprudens: Infidelis quidem si non habet intentionem ad bonum commune; imprudens autem, si rationem dispensandi ignoret*: 1. 2. *qu. 96. art. 6.*

Ciochè aveva finalmente determinato l'istesso S. Santo Concilio di Trento nella *Sess. 25. de reform. cap. 18. Quapropter sciant Universi, Sacratissimos Canones exactè ab omnibus, & quo ad fieri poterit, indistinctè observandos. Quod si* URGENS, JUSTAQUE, ET MAJOR QUANDOQUE UTILITAS *postulaverit, cum aliquibus dispensandum esse*. ID CAUSA COGNITA, AC SUMMA MATURITATE, ATQUE GRATIS *à quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit, erit præstandum*; ALITERQUE FACTA DISPENSATIO SUBREPTITIA CENSEATUR.

Sa-

Sapeano Essi loro benissimo, che a questo passo, anche prima del Concilio di Trento, non si era mai soluto venire da' Sommi Pontefici, che con somma circospezzione, e molta cognizione di Caosa. Che fin dal IX. Secolo per questo, avea risposto all' Imperadore Basilio il Macedone ed a Costantino, e Leone suoi Figli, il Pontefice Adriano II. *Nil possumus ab eo, quod jam constitutum est, ordinare diversum, vel disponere: Nisi forte nos quibusdam ex utraque parte in præsentia nostra repertis contingerit scire, quæ usque hac nescimus; vel discere quæ nunc penitus ingnoramus.* NON ENIM EST IN NOBIS, EST, ET NON EST; ET SI QUÆ DESTRUXIMUS,EADEM REÆDIFICAVERIMUS, PRÆVARICATORES NOS LEGIS ESSE COSTITUEMUS. *Extat in VIII. Tom. Concil. Collect. Labean.* 1173.

Che di simigliante maniera avea risposto tempo prima il gran Pontefice S. Leone. *Si ea destruerem, quæ Antecessores nostri statuerunt, non Constructor, sed Eversor esse juste comprobarer, ut in Epist.* 82. *lib.* 12. Tantochè soprafatto l'altro Sommo Pontefice Leone IV. da questa verità, non ebbe ritegno di dire. *Quod vero dicitis nostris temporibus servari debere, quæ à meis Prædecessoribus tradita, atque custodita sunt.* ABSIT *à me, ut statuta Majorum Consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam.* QUIA MIHI INJURIAM FACIO, SI FRA-

TRIBUS MEIS JURA PERTURBO. *Can. quod vero Cauſ. XXV. qu. II.*

CHe ſebene la rivoca contenuta in quella Bolla non aveſſe recato preggiudizio generalmente a tutte le Chieſe, ma aveſſe riguardato ſoltanto quello ſpeciale della Catedrale, e Cittadini di Melfi, tanto ella ne ſarebbe ſtata eſcluſa dall' *Exequatur*; comechè rivocando quell' antica, e da Secoli introdotta coſtumanza, veniva a partorire il preggiudizio a tanti poveri Sacerdoti Cittadini, che aveano fatigato, e ſtavano fatigando in quella Chieſa, ed a tanti altri, che vi potevano eſſere ammeſſi, ſenza verun utile, e ſenza la giuſta, e neceſſaria Caoſa. *de Marc. Concord. Sacerd., & Imper. lib. 3. cap. 16. Van-Eſpen tit. de diſpenſat. cap. 2. §. 3. Faignan. in cap. Nimis de Fil. Præsb. num. 8.*

Niente giovando il conſiderarſi, che eſſendo ella ſtata fatta da un Santo, e Sommo Pontefice dovea, e potea paſſare, per la maſſima, che il Papa *omnia poteſt*. Poichè Eſſi loro ben ſapevano, che queſta poteſtà di diſpenzare, quando non era eſercitata in *ædificationem*, al dire dell' Apoſtolo, e niente era giovevole, tuttoche fatta dal Papa. *Nunquid ideo*, gridava a propoſito il citato Santo Abbate di Chiaravalle, *aut malum eſſe deſiit aut vel minoratum eſt, quia Papa conceſſit? Quis verò malum eſſe neget, aſſenſum præbere malo? Quod tamen ſummum Pontificem feciſſe nequaquam crediderim, niſi aut circumventum men-*

mendacio, aut importunitate victum. *Epist.* VII.
Sunt quidem, disse *Goffredo Abb. Vindocinense*, o sia di Vandomo, *Cardin. di S. Prisc. qui Romanæ Ecclesiæ omnia licere putant, & quasi quadam dispensatione, aliter quam Divina Scriptura præcipit, eam facere posse*. QUICUMQUE ITAQUE SIC SAPIT, DESIPIT. NAM ROMANÆ ECCLESIÆ POST PETRUM, MINIME LICET, QUOD PETRO NON LICUIT. *Petro quæ liganda erant, ligandi, & quæ solvenda solvendi, est à Christo data potestas, non quæ liganda solvendi, vel quæ erant solvenda, ligandi, concessa facultas*. *Opuscol. Cap.* 2.

Sapevano essi benissimo, che al dire del gran Teologo *Melchior Cano*, questa opinione, che insegnano alcuni più tosto adulatori della Corte di Roma, che Canonisti, che il Papa può tutto, sia distruttiva, anzi che nò, della potestà Pontificia, *Qui summi Pontificis omne de re quacumque judicium temere ac sine delectu defendunt, hos Sedis Apostolicæ authoritatem labefactare, non fovere, evertere, non firmare: Nam . . . quid tandem adversus hæreticos disputando illa proficiet, quam viderint, non judicio, sed affectu patrocinium authoritatis Pontificiæ suscipere .:. Non eget Petrus mendacio nostro, nostra adulatione non eget*. *Ut in Loc. Comm. lib* 5. *cap.* 5. E che per conseguenza questa opinione era stata, come è riggettata da tutti i DD. al dire del *cit. Van-Espen dicto cap.* 2. §. *IV*.

Quindi da tutte queste riflessioni, considerandosi, che questa Bolla di rivoca era forse Ella stata estorta *malis artibus*, e fatta senza la giusta, e necessaria Caosa; Che veniva, come viene ad essere niente profittevole al ben commune, ma distruttiva in quella Chiesa di quell'antica costumanza di tanti Secoli, introdotta, ed acquistata con giusto, e canonico titolo, è che averebbe partorito una novità senza veruno utile, anzi con sommo preggiudizio, ed interesse di tutto quel publico coll'ammissione permessa a quella Chiesa de'Sacerdoti anche Forastieri: Come Bolla contenente abuso di potestà, giusta la frase usata con Papa Calisto II. dall'istesso *Abb. Goffred. di Vandomo*. *Possunt etiam, & debent fieri dispensationes, quibus Ecclesiarum, & Monasteriorum consuetudines immutentur*: SED UBI POSTPONITUR MINUS BONUM, UT QUOD EST MELIUS, INSTITUATUR. . . . *Si quis verò aliter in Ecclesia dispensationes facit, rationi, & veritati contradicit, nec solum lucernam ardentem non habet, verum etiam aliorum ardentes extinguit; Et ideo non rectè dicitur Christi Vicarius, sed Dux est Cæcorum, ipse Cæcus. Ut in opusc. cap. 5*. N'averebbero Essi loro impedito il corso, ne vi averebbero impartito il Regio *exequatur*: Potendo benissimo il Principe nell'uso della sua Protezzione, in qualità di Magistrato Politico, impedire quell'innovazioni che

si

si prescrivono ne' rescritti di Roma, e che turbano lo stato, e la quiete de' Popoli, e sono sorgive di sgandalo, e di preggiudizio a' Sudditi, al dire di *M. Talon nel trattat. de l' autorite des Rois tuochant l' administration de l' Eglise Part. 2. dissert.* 1.. Ed apparisce da' Capitoli del nostro Regno del Re Roberto; e viene avvertito dal *Van Espen tit. de provision. Apost. Cap. 6. n. 16. & tit. de public. leg. cap.* 2. 3. *Da Pietro de Marc. Concord. Sacerd. & Imper. lib.* 3. *cap.* 15. *n.* 8. *& seq. Da Carl. Frevet, e da Salgad. de Supplic. ad Sant. part.* 1. *Cap. 6. n.* 10. *Cum novitates sint genitrices sgandali, & turbationis pacis, & tranquillitatis publicæ, ex quibus notabilia damna; & inconvenientia dilabuntur, omni modo præcavenda sunt, justaque tunc causa, & legitima dicitur ad suspendendam executionem litterarum Apostolicarum, ne pax publica turbaretur, & bonum commune detrimentum patiatur.*

Sicchè se quella Bolla di Benedetto averebbe incontrati tanti ostacoli; E quel Regio *exequatur*, che se l' impartì nel 1727. o è egli criminoso, o sospeso col rimedio prodotto della reclamazione; Egli è certo, che non poteva esser di norma alla Rev. Curia per consigliare, che s' esiguisse la Bolla del Canonicato col permesso della partecipazione della Massa delle distribuzioni; perchè la provista si vedeva, come si vede, direttamente contraria all' inveterato costume, ed osservanza di quella Chiesa; ed alla peggio, si do-

vea

vea limitare, ed escludere il Caggiano da questa partecipazione; Potendosi benissimo accordare in questi casi il Real permesso, con riserve, e limitazioni. *Van-Espen tit. de provision. Apostol. cap. 6. n. 22.*

Ne punto è vero, come si dice nella consulta, che vi sia l'osservanza, con due esempi di proviste fatte in seguela di questa Bolla. Poichè sebene apparisca, che tra le XXVIII. vacanze accadute in quel Capitolo dal 1727. finoggi, vi fusse stata anche la provista fatta da Roma nel 1739. in persona del Can. Tesoriere D. Michele Gremolizzi di Barrile. Tanto, avvegnacchè Egli fusse stato Diocesano, e la sua Casa originaria di Melfi, e come Uomo degno, comendato da quel Vescovo, pure gli si contrastò l'*exequatur*; E se gli si diede poi il consenzo dalla Città per lo possesso, gli si diede per la Prebenda *tantum* Canonicale, e non per la partecipazione della Massa delle Distribuzioni; come chiaramente costa dalla Consulta che ne fece il fu Consigliero Porcinari, in quel tempo Consultore interino.

Ne parimente è assistito dal fatto l'altro seguito in persona del Canonico D. Giorgio Grimolizzi Nipote del Tesoriere D. Michele; A caosa che, quantunque non si niega, che egli fusse nato in Foggia; però si dice, che questo avvenne per la casualità d'essersi ivi ritrovata sua Madre di passaggio; perche del resto egli era di Barrile figlio del Fratello di D. Giorgio suo Zio, ivi abitante, e fuoco di quell' Università, come

costa

costa da' documenti presentati. Ed avvegnacche pure si fussero que' Sacerdoti, e Città allarmati alla provista, tanto riflettendo, che il D. Giorgio era stato allevato, e cresciuto in Melfi presso di suo Zio; Vissuto da Convittore per più anni in quel Seminario, ordinato da quel Vescovo, il quale, dopo fatto il servizio di quella Chiesa, l'aveva promosso, cessarono dall' impegno. Onde da questi due esempi, tanto è lontano, che se sia acconsentito per l'osservanza della Bolla di Benedetto, ch' anzi tutto al contrario, sempre si è nell' occorrenze impugnata.

E troppo noto che l'osservanza puole essere, al dire de' DD. di due maniere; cioè prescrittiva, ed interpetrativa, *Card. de Luc. de Benef. disc.* 27. Che che sia della prima, come non confacente, ed estranea dal nostro caso; Per quanto tocca all' interpretativa, concordano i DD. che per dirsi tale, conviene che ella sia avvenuta in un caso dubbio, non sia contrastata da alcun fatto, e che gli atti accaduti siano numerosi, e continuati, e practicati coll' intelligenza, o scienza delle parti interessate. Quando dunque si vede, che appena tra le XXVIII. vacanze, due sole volte si fusse variato, e la variazione sia stata con Sacerdoti Diocesani originarj di Melfi, ne passata senza contrasto; perche costa da gli atti della Cancellaria, che per lo primo esempio, il contrasto e l'ostacolo fu fatto benissimo, e colla consulta fusse stato escluso il Vecchio Grimolizzi dalla partecipazione della

Massa

Maſſa delle diſtribuzioni; e per lo ſecondo, l' ammiſſione, come ſi è detto, accadde per eſſere ſtato il Canonico D. Giorgio creduto Cittadino, comeche ivi allevato e creſciuto, ed educato in quel Seminario, ivi ordinato, precedente il continuo ſervizio fatto a quella Chieſa, ed ivi anche promoſſo dall' iſteſſo Veſcovo; l' appoggio della conſulta va a riſolverſi, e 'l gravame da noi prodotto è troppo patente.

Oltreche eſſendoſi dalla Città dimandato, che ſi doveſſe dare eſito al remedio della Reclamazione prodotta nell' anno 1739.; ſicome dalla pendenza del medeſimo, ſenza diſperdere i quinterni tutti della Loica, e ſenza l'abuſo della prattica più triviale de' Tribunali, non ſi puol dire che gli atti accaduti fieno ſtati, e poſſono dirſi induttivi di oſſervanza; Così la ſupplica mette nella neceſſità la Real Camera, di decidere, e determinare, prima d' ogn' altro, la confirma, o la rivoca di quel Regio *exequatur*, e colla deciſione fiſſare il Fato di tanti poveri Sacerdoti, c'an ſervito e ſtan ſervendo quella Chieſa ſenza mercede, e di tante povere Famiglie, che poſſono ricevere il ſoccorſo da queſta coſtumanza.

ED in fatti quall' Orrore non partorirebbe ſe quella Bolla poteſſe avere il ſuo corſo? Si vedrebbe il nuovo Proviſto, freſco freſco riprovato dalla Parrocchia, ſedere tra que' RR. Canonici, e ſenza merito goderſi d' un beneficio che è riſerbato, e dovuto a ſoli Sacerdoti Cittadini, ch'

ch' an ſervito quella Chieſa , e per diſpoſizione de' Sacri Canoni , e per l' iſteſſe Regole della Cancellaria , e della determinazione , che ne ha fatta l' iſteſſa Maeſtà del Re . Molto più creſcerebbe l' orrore , ſe ſi vedeſſe ammeſſo alla partecipazione della Maſſa delle diſtribuzioni , oneſto compenſo , e mercede loro dovuta del lungo di loro ſervizio per l' inveterata , e da' ſecoli introdotta coſtumanza coll' approvazione di due Bolle Pontificie . Eſclamarebbe quella gente , gridando, Quale è quella legge che ammette un Foraſtiere al godimento di queſte rendite fondate dalla pietà de noſtri Maggiori , e dalle ſoſtanze de' noſtri Antenati ? Non fu egli , direbbe, il ſommo Pontefice Celeſtino , che preſcriſſe per norma ad inſtruzzione de' Succeſſori . *Habeat unuſquisque Clericorum fructum ſuæ militiæ in Eccleſia , in qua ſuam per omnia officia tranſegit ætatem. In aliena ſtipendia , minime alter obrepat , nec alii debitam , alter ſibi audeat vindicare mercedem* . Non fu Egli , che di queſti sì fatti beneficii n' eſcluſe , e ne volle eſcluſi i Foraſtieri ? *Nec Emeritis in ſuis Eccleſiis Clericis , peregrini, & Extranei, & qui ante ignorati ſint , ad eſcluſionem eorum , qui bene de ſuorum civium merentur teſtimonio* ? Non fu Egli , direbbe , l' altro Sommo Pontefice Celeſtino III. , che preſcriſſe doverſi anzi conſervare l' antiche coſtumanze , che variandole , darſi motivo colla novità , di ſgandalo , e di diſſenzione ? *Potius obſervatæ conſuetudini deferendum , quam aliud in diſſen-*

tio-

tionem, & ſgandalum populi, ſtatuendum, adhibita quadam novitate. Cap. quod dilectio de conſ. & affinit. Come dunque, gridarebbe, aſſi a vedere, che poſpoſte queſte leggi, e poſpoſte le determinazioni de' tanti Concilj, le autorità di tanti Padri, di tanti inſigni Teologi, e Canoniſti; poſpoſte l' iſteſſe Regole della Cancellaria, e fatto poco conto de gli Oracoli ſempre venerandi di S. M., ſi può vedere ammeſſo Chi mai ha ſervito in quella Chieſa, ed a partecipare un Foraſtiere di que' beni, che ſon ſangue di noſtri Padri, in eſcluſione di tanti Cittadini meritevoli? E pigliando norma da cioche declamando diſſe il celebre Iſidoro da Roſate all' Arciveſcovo, e Capitolo di Milano per la Prepoſitura di quell' inſigne Chieſa Arciveſcovile conferita in perſona d' Enea Silvio Piccolomini, poi Sommo Pontefice, ſupplicando direbbe a' Signori della Real Camera. *Quid agitis Patres? Electivam Prepoſituram Æneæ homini extero committitis? Ubi decretum veſtrum, quod tantoperè ſervari præcipitis? Beneficia in Terra Mediolanenſi abſque ſcitu, & voluntate Principis de vobis optimè meriti confertis? Cives, & Doctores ſpernitis? Alienos eligitis? Niſi Capitulum in ſuo jure dimittitis, ruent conatus veſtri, ridebiturque proviſio. Extat ejus oratio apud Gobellin. lib. 1. Comment. Pii Papæ 2.*

Nap. 27. Ottobre 1761.

Marcello Ferro.

Fuit [illegible] hic allegata [illegible] 23 Nov. 1761 [illegible] producta in anno 1730 [illegible] anno 1733, [illegible]